



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/dt

Roma, 22 giugno 2026

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di TRIESTE**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 48/2026 – Tirocinio - Dominus dipendente di un'azienda privata

Con il quesito formulato si domanda se un iscritto, esonerato dall'obbligo formativo per il triennio precedente e che non esercita attività professionale autonoma con partita IVA, essendo dipendente a tempo pieno di un'azienda privata, possa rivestire la funzione di *dominus* per un aspirante tirocinante dipendente anch'egli a tempo pieno della medesima azienda. Nel quesito si precisa che l'iscritto in questione svolgerebbe "mansioni di contenuto fiscale e tecnico-professionale coerenti con l'attività oggetto di tirocinio" e che per il triennio formativo in corso non usufruirebbe di alcun esonero formativo.

A tal proposito, e senza entrare nel merito della vicenda specifica che è rimessa all'esclusiva valutazione dell'Ordine nell'esercizio delle sue autonome funzioni istituzionali, verranno di seguito fornite alcune considerazioni di carattere generale che potranno essere di ausilio per la valutazione del caso concreto.

Come è noto, il tirocinio è un periodo di formazione pratica obbligatorio per l'ammissione all'esame di Stato e comporta la collaborazione allo svolgimento delle attività proprie della professione, secondo il criterio di assiduità di almeno 20 ore settimanali previsto dal Regolamento del tirocinio (D.M. Miur 7 agosto 2009, n. 143).

La possibilità di rivestire la funzione di *dominus* per un professionista iscritto nell'albo che svolge attività professionale come dipendente a tempo pieno è stata affrontata dal Consiglio Nazionale in varie occasioni, a partire dall'informativa n. 23/2011. Più di recente, nella risposta al PO 91/2023 (pubblicata sul sito di categoria), dopo aver premesso che l'attività professionale può essere svolta dall'iscritto nell'albo non solo come libero professionista, ma anche come dipendente di una società/ente, si è chiarito che le attività svolte da un iscritto dipendente che possono essere considerate "attività professionali" sono quelle oggetto della professione, individuate dall'art. 1 del D. Lgs 139/2005 e che in tutti questi casi si suggerisce l'opportunità, in sede di valutazione istruttoria dell'istanza di iscrizione nel registro del tirocinio, di

acquisire da parte dell'iscritto - oltre alle altre dichiarazioni previste dal Regolamento - anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio *ex art. 47 d.P.R. 445/2000* relativa al suo inquadramento all'interno dell'ente/società ed alle attività che formano oggetto del suo rapporto di lavoro dipendente¹.

Quanto, infine, al requisito formativo del *dominus*, si osserva in via generale che l'articolo 1, comma 5, del Regolamento del tirocinio richiede, oltre all'anzianità almeno quinquennale di iscrizione nell'albo, la necessità di aver "*assolto l'obbligo di formazione professionale continua nell'ultimo triennio certificato dall'Ordine*". Come avuto modo di chiarire in passato², non può considerarsi "non assolto" un obbligo formativo per il quale si sia ottenuto l'esonero e, pertanto, l'esonero relativo al triennio formativo precedente non preclude la possibilità di assumere la funzione di *dominus*.

Cordiali saluti.

F.to il Presidente
Elbano de Nuccio

¹ Per ciò che riguarda la possibilità che le ore di lavoro prestate dal tirocinante alle dipendenze della società nella quale il *dominus* esercita attività professionale come dipendente possano essere considerate utili ai fini dello svolgimento del tirocinio, si rinvia al contenuto dell'informativa n. 23/2011 richiamata anche nella citata risposta al PO 91/2023.

² Si veda la risposta al PO 83/2021, pubblicata sul sito di categoria nella sezione Pronto Ordini\Tirocinio\Dominus.